

Sull' allerta in campo banche e sindacati

Giovanni Negri

Anche banche e sindacati in campo nelle procedure di allerta. Il testo messo a punto sinora dalla commissione del ministero della Giustizia (da poco integrata con il rappresentante di Confindustria Antonio Matonti, magistrati come Giovanni Nardecchia, professori come Daniele Santosuoso, l'ex vicepresidente del Csm Michele Vietti), soggetto ancora a cambiamenti, prevede un ruolo di primo piano di istituti di credito e sindacati nella segnalazione della crisi d'impresa. Uno degli istituti più innovativi della riforma in cantiere, il meccanismo di emersione della difficoltà d'impresa prima dell'insolvenza conclamata, con possibile sbocco davanti al pubblico ministero, potrà essere innescato, tra l'altro, dalla segnalazione all'organismo di composizione della crisi (costituito presso ogni camera di commercio) da parte di banche e rappresentanze sindacali. Queste ultime ne hanno facoltà, se rappresentative di almeno la metà dei dipendenti e in caso di «significativo ritardo» nel pagamento degli stipendi; le prime hanno invece un obbligo di avvertimento in caso di «fondati indizi di crisi del debitore» al momento della sospensione o revoca dei fidi, se non vogliono perdere la riduzione degli interessi maturati sui loro crediti alla misura legale e all'inefficacia delle cause di prelazione. A loro si aggiungono gli organi di controllo con un avviso prima agli amministratori e poi, se questi rimangono inerti o prendono misure insufficienti, all'organismo di composizione della crisi. L'adempimento degli obblighi di segnalazione rappresenta causa di esonero dalla responsabilità solidale con i manager per le conseguenze pregiudizievoli delle azioni od omissioni poste in essere successivamente dal debitore. Dovranno poi intervenire anche, come da legge delega, i creditori pubblici qualificati, Fisco ed enti previdenziali, quando l'indampimento supera una soglia di rilevanza che la bozza fissa oltre un terzo del patrimonio netto oppure un decimo dei ricavi risultanti dall'ultima dichiarazione disponibile o comunque supera il tetto di 200.000 euro e risale a oltre 6 mesi. Ma ad attivarsi dovrà anche essere l'imprednitore. Quando? Entro 6 mesi.



Da quale evento? La bozza ne ha messo a punto un pacchetto assai complesso. Eccoli: a) l' esistenza di debiti per salari e stipendi scaduti da almeno trenta giorni per un ammontare pari ad 1/12 dei relativi costi maturati nel corso dell' esercizio precedente; b) l' esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad 1/12 dei costi per materie prime, di consumo e di merci, per servizi e per il godimento di beni di terzi maturati nel corso dell' esercizio precedente; c)l' esistenza di debiti per Iva, ritenute fiscali e contributi previdenziali, autoliquidati o definitivamente accertati, scaduti da almeno 90 giorni per un ammontare pari a 1/12 della somma di tali debiti maturati nel corso dell' esercizio precedente; d)l' esistenza di debiti verso banche ed altri intermediari finanziari scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare pari a 1/12 dei ricavi maturati nel corso dell' esercizio precedente; e)il superamento nel bilancio approvato, o comunque da oltre 3 mesi, delle soglie relative al rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, all' indice di rotazione dei crediti, all' indice di rotazione del magazzino, all' indice di rotazione dei debiti commerciali e all' indice di liquidità, indicate dall' organismo italiano di contabilità, individuate come indici dello stato di crisi finanziaria dell' impresa. L' organismo italiano di contabilità, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, individuerà le specifiche voci dello stato patrimoniale inserite nel Codice civile con cui calcolare gli indici, e ogni 3 anni stabilirà, con riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni Istat, le soglie di tali indici oltre le quali, anche valutate unitariamente, è ragionevole dedurre l' esistenza di uno stato di crisi finanziaria dell' impresa. Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriali, escluse le grandi **imprese** come definite dalla normativa dell' Unione europea e le società quotate. Alle **imprese** minori gli strumenti di allerta si applicano in maniera compatibile con la loro struttura organizzativa, e con una gestione semplificata da parte dell' organismo di composizione della crisi. © RIPRODUZIONE RISERVATA.